



# COMUNE DI CAPENA

(Provincia di Roma)

## REGOLAMENTO DEI PUBBLICI ESERCIZI

Approvato con deliberazione di C.C. n. 24 del 23/04/2009  
(Legge n. 21 del 29.11.2006)

<b>Art. 1</b>	<b>Oggetto del Regolamento</b>
<b>Art. 2</b>	<b>Definizioni</b>
<b>Art. 3</b>	<b>Attività escluse dai criteri dei comuni</b>
<b>Art. 4</b>	<b>Requisiti per lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e formazione professionale, così come previsti dalla L.R. 21/06</b>
<b>Art. 5</b>	<b>Tipologia di esercizi</b>
<b>Art. 6</b>	<b>Autorizzazione temporanea</b>
<b>Art. 7</b>	<b>Affidamento della gestione di reparti</b>
<b>Art. 8</b>	<b>Autorizzazione all'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande</b>
<b>Art. 9</b>	<b>Trasferimento di sede</b>
<b>Art. 10</b>	<b>Ampliamento di superficie</b>
<b>Art. 11</b>	<b>Subingresso</b>
<b>Art. 12</b>	<b>Affitto di azienda</b>
<b>Art. 13</b>	<b>Dichiarazione di inizio di attività e comunicazione relative alle attività escluse dai criteri dei comuni</b>
<b>Art. 14</b>	<b>Disposizioni finali</b>



# COMUNE DI CAPENA

(Provincia di Roma)

## TITOLO I

### Art. 1

#### OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina il procedimento per l'apertura, la modifica e la cessazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nel Comune di Capena, in applicazione della Legge Regione Lazio n. 21 del 09.12.2006 e del Regolamento Regionale 19 gennaio 2009, n. 1 che detta, nel rispetto della potestà normativa dei Comuni le "Disposizioni attuative ed integrative della legge regionale 29 novembre 2006, n. 21 (Disciplina dello svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Modifiche alle leggi regionali 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore del commercio e successive modifiche) e successive modifiche;

### Art. 2

#### DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per somministrazione di alimenti e bevande
  - 1) la vendita e il relativo servizio per il consumo di alimenti e bevande nei locali dell'esercizio ovvero in una superficie attrezzata, aperti al pubblico, ivi comprese le aree pubbliche come definite dall'art. 36 della L.R. n. 33/99;
  - 2) l'organizzazione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore, ai suoi familiari e alle persone da lui invitate nel domicilio del consumatore stesso.
- b) per domicilio del consumatore, la privata dimora nonché i locali in cui il consumatore si trova per motivi di lavoro, studio o per lo svolgimento di congressi, convegni, cerimonie o altro tipo di eventi;
- c) per esercizi di somministrazione, gli esercizi che svolgono l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione;
- d) per autorizzazione stagionale, l'autorizzazione rilasciata per un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a trenta giorni consecutivi e non superiore a centottanta, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio;
- e) per superficie di somministrazione, l'area destinata alla vendita e al relativo servizio per il consumo di alimenti e bevande, ivi compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili, con esclusione dell'area destinata ai magazzini, ai depositi, ai locali di lavorazione o agli uffici ed ai servizi;



# COMUNE DI CAPENA

(Provincia di Roma)

- f) per recidiva, la commissione della medesima violazione nell'arco di centottanta giorni, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981 n. 689 (modifiche al sistema penale) e successive modifiche;
- g) per somministrazione nelle mense aziendali, la somministrazione di pasti offerti, in strutture dotate di autonomia tecnico- funzionale, dal datore di lavoro pubblico o privato ai propri dipendenti ed ai dipendenti di altre aziende convenzionate in forma diretta o tramite l'opera di altro soggetto con il quale abbia stipulato apposito contratto;
  - 1) per occupazione di suolo pubblico, la concessione a titolo oneroso, da parte dell'ente proprietario, di aree pubbliche o private sottoposte a servitù pubblica, contigue all'esercizio di somministrazione concessionario, al fine di effettuare attività di somministrazione di alimenti e bevande.

## Art. 3

### Attività escluse dai criteri dei comuni

- 1) Non rientrano nei criteri di programmazione comunale ai sensi dell'art. 6 delle L.R. 21/06, le attività di somministrazione di alimenti e bevande che vengono svolte:
  - a) congiuntamente ad altra attività prevalente, quale quella di spettacolo, intrattenimento, svago, sport, cultura, avente carattere non occasionale o stagionale; l'attività congiunta si intende prevalente nei casi in cui la superficie dei locali utilizzati per essa è pari ad almeno tre quarti della superficie della struttura complessivamente a disposizione per lo svolgimento delle attività, esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi igienici; non costituisce attività di intrattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento anche se eseguita dal vivo;
  - b) in locali situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali e delle autostrade aventi una superficie di somministrazione inferiore a 250 metri quadrati, in conformità alle leggi regionali vigenti in materia di distribuzione dei carburanti;
  - c) al domicilio del consumatore;
  - d) in locali non aventi accesso diretto dalla pubblica via situati all'interno degli alberghi, relativamente alle prestazioni rese agli alloggiati ed ai loro ospiti;
  - e) in altri complessi ricettivi, relativamente alle prestazioni rese agli alloggiati ed ai loro ospiti;
  - f) in locali situati all'interno di porti, aeroporti e stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;
  - g) nelle mense aziendali a favore dei dipendenti da amministrazioni, enti e imprese pubbliche e private;
  - h) in scuole, ospedali, comunità religiose, stabilimenti militari, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, strutture di accoglimento per immigrati, rifugiati e profughi ed altre simili strutture di accoglienza e sostegno;
  - i) nei mezzi di trasporto pubblico;
  - l) in locali situati all'interno delle strutture di vendita di cui all'art. 24, comma 1, lettere b) e c) della L.R. 33/1999 e successive modifiche;



# COMUNE DI CAPENA

(Provincia di Roma)

- m) in locali situati all'interno dei mercati all'ingrosso previsti dalla legge regionale 7 dicembre 1984, n. 74 (Norme per la disciplina dei mercati all'ingrosso) e successive modifiche;
- n) mediante distributori automatici posti in locali non a ciò esclusivamente destinati;
- o) nelle imprese agrituristiche così come definite dalla legislazione vigente.

## TITOLO II REQUISITI SOGGETTIVI E PROFESSIONALI

### Art. 4

**Requisiti per lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e formazione professionale, così come previsti dalla L.R. 21/06 nello specifico:**

- 1) Lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
  - a) avere frequentato con esito positivo appositi percorsi formativi, denominati percorsi integrati assistiti, analoghi a quelli previsti dall'art. 5 della L.R. 33/99, come da ultimo modificato dell'articolo 111 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, ovvero un corso professionale per la somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto da un'altra regione o dalle Province autonome di Trento e Bolzano ovvero essere in possesso di un diploma di scuola alberghiera o titolo equipollente legalmente riconosciuto;
  - b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni continuativi nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti la somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare comprovata dall'iscrizione all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) o, se trattasi di socio di società a responsabilità limitata, aver prestato la propria opera, per almeno due anni continuativi nell'ultimo quinquennio, in ambito aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
  - c) essere stato iscritto al registro esercenti il commercio, di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio) e successive modifiche, per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico o alla sezione speciale del medesimo registro per la gestione di impresa turistica.
- 2) Il requisito di cui al comma 1, lettera a) è valido anche ai fini dell'attività commerciale nel settore alimentare.
- 3) Nel caso di società, associazioni o organismi collettivi, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante o da altra persona specificatamente delegata all'attività di somministrazione.
- 4) Ai cittadini membri degli Stati dell'Unione Europea ed alle società costituite in conformità alla legislazione di uno Stato membro della Comunità europea ed aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione europea si



# COMUNE DI CAPENA

(Provincia di Roma)

applica quanto previsto dal decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229 di attuazione della direttiva 1999/42/CE sul riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione.

- 5) Non possono svolgere le attività di somministrazione di alimenti e bevande, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, coloro che:
- a) hanno riportato una condanna per delitto non colposo a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni;
  - b) hanno riportato una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume o contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II, del codice penale, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine e la turbativa di competizioni sportive, per infrazioni alle norme sul gioco del lotto;
  - c) hanno riportato due o più condanne nel quinquennio precedente per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II, del codice penale;
  - d) sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) e successive modifiche o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia) e successive modifiche, ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza o sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
  - e) hanno riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico ovvero per delitti contro la persona commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.
- 6) Coloro che sono stati dichiarati falliti possono svolgere l'attività di somministrazione di alimenti e bevande dall'emanazione del decreto di chiusura del fallimento.
- 7) Nelle ipotesi previste al comma 5, lettere a), b), c) ed e), il divieto di svolgere l'attività di somministrazione di alimenti e bevande ha la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in qualche altro modo estinta, ovvero qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena del giorno del passaggio in giudicato della sentenza.
- 8) Qualora si tratti di associazioni, imprese, società e consorzi, le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano:
- a) ai soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice;
  - b) a tutti i soci, in caso di società in nome collettivo;
  - c) al legale rappresentante e ad eventuali altri componenti dell'organo di amministrazione, in caso di società a responsabilità limitata;
  - d) al legale rappresentante e ad eventuali altri componenti dell'organo di amministrazione nonché a ciascuno dei consorziati che detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, in caso di società di capitali, anche consortili, di società cooperative, di consorzi cooperativi e di consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile;
  - e) ai soggetti che hanno la rappresentanza, imprenditori o società consorziate, in caso di consorzi di cui all'art. 2602 del codice civile;



# COMUNE DI CAPENA

(Provincia di Roma)

- f) ai soggetti che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato, in caso di società di cui all'art. 2508 del codice civile.

## TITOLO III TIPOLOGIE DI ATTIVITA' E LORO DEFINIZIONI

### Art. 5

#### Tipologia di esercizi

- 1) Lo svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, rientra nell'unica tipologia di esercizio di somministrazione, come definita dall'art. 3, comma 1, lettera c) della L.R. 21/06.
- 2) Gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande, aperti al pubblico, hanno facoltà di vendita per asporto degli alimenti e bevande somministrati.
- 3) Le attività di somministrazione di alimenti e bevande devono essere svolte nel rispetto delle norme vigenti, delle prescrizioni e delle autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, di destinazione d'uso dei locali e degli edifici, di sicurezza e di prevenzione degli incendi e, qualora trattasi di somministrazione al pubblico, di sorvegliabilità, nonché delle vigenti norme contrattuali di primo e secondo livello relative al personale dipendente impiegato.

### Art. 6

#### Autorizzazione temporanea

- 1) In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, si può rilasciare l'autorizzazione ad uno o più soggetti per lo svolgimento temporaneo dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, fatto salvo il divieto di somministrazione di bevande superalcoliche su aree pubbliche o aperte al pubblico, e limitatamente ai giorni in cui si svolge la manifestazione.
- 2) L'autorizzazione rilasciata ad un solo soggetto consente lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte di suoi preposti da indicare al momento della richiesta del titolo.
- 3) Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinato alla verifica del possesso da parte del soggetto richiedente dei requisiti di cui all'art. 8 della L.R. 21/06, nonché all'accertamento della sussistenza delle condizioni di sicurezza e del rispetto delle norme igienico-sanitarie;
- 4) Le autorizzazioni temporanee non possono avere durata superiore a quella della manifestazione e hanno validità solo in relazione ai locali o ai luoghi in cui si svolge la manifestazione.



# COMUNE DI CAPENA

(Provincia di Roma)

- 5) Le attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte in forma occasionale e completamente gratuite non sono soggette alle disposizioni di cui al presente articolo, fatto salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie.

## Art. 7

### Affidamento della gestione di reparti

- 1) Il titolare di un esercizio di somministrazione può affidare la gestione di uno o più reparti, per un periodo di tempo convenuto, ad un soggetto in possesso dei requisiti di cui all'art. 8 della L.R. 21/06, dandone comunicazione al comune.
- 2) Il gestore è tenuto al mantenimento dei livelli occupazionali relativi al reparto di cui ha assunto la gestione ed al rispetto dei contratti collettivi di lavoro.
- 3) Il titolare, qualora non abbia provveduto alla comunicazione di cui al comma 1, risponde in proprio dell'attività esercitata dal gestore.
- 4) Il reparto affidato in gestione deve presentare un collegamento strutturale con l'esercizio ove il reparto è collocato e non avere accesso autonomo.

## TITOLO IV

### PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE

## Art.8

### Autorizzazione all'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

1. Le istanze per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, sono presentate allo sportello per le attività produttive del Comune.
2. Le istanze, sottoscritte dai richiedenti, contengono i seguenti elementi essenziali:
  - a) generalità del richiedente;
  - b) indicazione dell'ubicazione del locale in cui deve svolgersi l'attività di somministrazione;
  - c) indicazione dell'attività di somministrazione che si intende svolgere in relazione alle caratteristiche igienico-sanitarie del locale;
  - d) indicazione del rappresentante legale in caso di società, associazione o altro organismo collettivo.
3. Alle istanze sono allegati:
  - a) copia dell'atto costitutivo, nel caso di società, associazione o altro organismo collettivo
  - b) planimetria del locale in cui deve svolgersi l'attività di somministrazione;
  - c) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modifiche, che attesti:



# COMUNE DI CAPENA

(Provincia di Roma)

- 1) luogo, data di nascita, cittadinanza, residenza, codice fiscale e partita IVA del richiedente;
- 2) il numero di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) competente per territorio;
- 3) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 8 della legge da parte del richiedente ovvero del rappresentante legale in caso di società, associazione o altro organismo collettivo;
- 4) l'avvio dei procedimenti preordinati al rilascio del certificato prevenzione incendi, ove necessario, nonché degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia igienico-sanitaria;
- 5) la conformità dei locali ai regolamenti di polizia urbana e di igiene pubblica, ai regolamenti edilizi e agli strumenti urbanistici, nonché alle norme in materia di inquinamento acustico e a quelle relative alle condizioni di sicurezza e sorvegliabilità.
4. Le istanze sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione.
5. Qualora entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di rilascio dell'autorizzazione, attestata dal protocollo del comune, non venga comunicato al richiedente il provvedimento di diniego e fatto salvo quanto previsto dal comma 7, la domanda si intende accolta.
6. Il comune è tenuto a comunicare tempestivamente all'interessato eventuali motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, assegnandogli un termine non inferiore a dieci giorni per presentare per iscritto osservazioni ed eventuale documentazione corredata. In tale caso il termine di cui al comma 5 è sospeso e riprende a decorrere dal momento della presentazione delle suddette osservazioni o, comunque, alla scadenza del termine per la presentazione stessa.
7. Non sono richiesti ai fini dell'esame dell'istanza e del rilascio dell'autorizzazione, ma devono essere attestati o comunicati alla struttura competente almeno dieci giorni prima dell'inizio dell'attività:
  - a) la disponibilità dei locali in cui si intende svolgere l'attività di somministrazione;
  - b) l'indicazione del soggetto eventualmente preposto allo svolgimento dell'attività di somministrazione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8 della legge;
  - c) il rilascio del certificato di prevenzione incendi, ove richiesto.
8. Qualora il titolare di autorizzazione all'esercizio sia una società, un'associazione o un altro organismo collettivo, gli atti relativi alla trasformazione degli stessi o alla modifica della denominazione o ragione sociale, nonché alla rappresentanza legale, devono essere comunicati al comune e non comportano rilascio di un nuovo titolo autorizzatorio.
9. Qualora il titolare di autorizzazione non attivi l'esercizio entro un anno dalla data di rilascio dell'autorizzazione, pena decadenza della stessa, può richiedere una proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza. Le richieste di proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettere a) e d), della legge sono presentate al Comune, unitamente ad una relazione che illustri dettagliatamente i motivi che giustificano la richiesta medesima, almeno 30 giorni prima della scadenza dei termini ivi previsti. La suddetta proroga può essere concessa per un periodo non superiore a centottanta giorni.

## ART. 9

### TRASFERIMENTO DI SEDE

1. Le istanze per il rilascio dell'autorizzazione al trasferimento di sede dell'esercizio sono presentate al Comune e contengono in particolare, le generalità del richiedente, nonché



# COMUNE DI CAPENA

(Provincia di Roma)

l'indicazione dell'ubicazione del locale in cui si intende trasferire l'esercizio. All'istanza sono allegati:

- a) planimetria del locale;
- b) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche, che attesti:

1) la conformità dei locali ai regolamenti di polizia urbana e di igiene pubblica, ai regolamenti edilizi e agli strumenti urbanistici nonché alle norme in materia di inquinamento acustico e a quelle relative alle condizioni di sicurezza e sorvegliabilità;

2) l'avvio dei procedimenti preordinati al rilascio del certificato prevenzione incendi, ove necessario, nonché degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia igienico-sanitaria.

2. Al procedimento di autorizzazione al trasferimento di sede degli esercizi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 5 e 6, e, a decorrere dalla relativa definizione, non è consentita la prosecuzione dell'attività nel locale dal quale l'esercizio è trasferito.

## TITOLO V

### PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI SOGGETTI A COMUNICAZIONE

#### ART. 10

#### AMPLIAMENTO DI SUPERFICIE

L'ampliamento di superficie dei locali adibiti ad attività di somministrazione alimenti e bevande è soggetta a comunicazione e può essere effettuata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del comune.

Nella comunicazione di cui al precedente comma il soggetto interessato dichiara di aver rispettato i regolamenti di polizia urbana e di igiene sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche, nonché quelle relative alla destinazione d'uso e alle condizioni di sicurezza dei locali oggetto di concessione edilizia per l'ampliamento strutturale. 4. La comunicazione di cui al comma 3 contiene, in particolare, le generalità del titolare nonché l'indicazione della misura dell'ampliamento e dell'attività di somministrazione che si intende svolgere in relazione alle caratteristiche igienico-sanitarie dei locali. Alla comunicazione è allegata la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.p.r. 445/2000 e successive modifiche, attestante:

a) l'avvio dei procedimenti preordinati al rilascio del certificato prevenzione incendi, ove necessario, nonché degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia igienico-sanitaria;

b) la conformità dei locali ai regolamenti di polizia urbana e di igiene pubblica, ai regolamenti edilizi e agli strumenti urbanistici nonché alle norme in materia di inquinamento acustico e a quelle relative alle condizioni di sicurezza e sorvegliabilità.

Più specificatamente deve dichiarare di essere in possesso:

a) Requisito della destinazione d'uso commerciale del locale e dei requisiti tecnici per l'esercizio della stessa;

b) DIA requisiti igienico sanitari;



# COMUNE DI CAPENA

(Provincia di Roma)

## ART. 11

### SUBINGRESSO

1. Il trasferimento della titolarità di un esercizio per atto tra vivi è comunicato alla struttura competente nel termine previsto nell'articolo 14, comma 1, della legge. Tale comunicazione, sottoscritta dal soggetto subentrante, contiene, in particolare, le generalità dello stesso, l'indicazione del rappresentante legale in caso di società, associazione o altro organismo collettivo nonché dell'attività che si intende svolgere in relazione alle caratteristiche igienico-sanitarie del locale. Alla comunicazione sono allegati:

- a) copia dell'atto notarile di cessione di azienda;
- b) copia dell'atto costitutivo, in caso di società, associazione o altro organismo collettivo;
- c) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.p.r. 445/2000 e successive modifiche, che attesti:

1) luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale e partita IVA del soggetto subentrante;

2) il numero di iscrizione al registro delle imprese del soggetto subentrante, presso la CCIAA competente per territorio;

3) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 8 della legge da parte del soggetto subentrante ovvero, in caso di società, associazione o altro organismo collettivo, da parte del rappresentante legale o di altra persona specificamente preposta all'attività di somministrazione.

2. In caso di trasferimento della titolarità dell'esercizio per causa di morte, colui che succede, qualora intenda proseguire l'attività di somministrazione, chiede alla struttura competente la reintestazione dell'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge. Alla suddetta richiesta, sottoscritta dal richiedente e contenente, in particolare, le relative generalità, sono allegati:

- a) copia della denuncia di successione;
- b) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.p.r. 445/2000 e successive modifiche, che attesti:

1) luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza, codice fiscale e partita IVA del soggetto subentrante;

2) il numero di iscrizione al registro delle imprese del soggetto subentrante presso la CCIAA competente per territorio.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, il subentrante è tenuto a dimostrare il possesso dei requisiti entro un anno dalla data della morte del titolare, salvo proroga del termine per comprovati casi di forza maggiore, ai sensi del suddetto articolo 14, comma 2, della legge. La richiesta di proroga deve essere presentata alla struttura competente almeno trenta giorni prima della scadenza del suddetto termine ed è corredata da una relazione che illustri dettagliatamente i casi di forza maggiore che giustificano la richiesta medesima. La proroga può essere concessa per un periodo non superiore a centottanta giorni.

1) Il trasferimento della titolarità dell'esercizio di somministrazione è soggetto a comunicazione, entro trenta giorni dell'avvenuto subingresso, tale comunicazione determina la reintestazione con efficacia immediata dell'autorizzazione nei confronti del subentrante, a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento e che il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 8 della L.R. 21/06.

2) Nel caso di subingresso per causa di morte, colui che succede, qualora intenda proseguire l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, può chiedere la reintestazione



# COMUNE DI CAPENA

(Provincia di Roma)

dell'autorizzazione, continuando a svolgere l'attività stessa e dimostrando il possesso dei requisiti morali e professionali per l'esercizio della stessa, entro un anno a decorrere dalla data della morte del titolare, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore. Nel caso in cui colui che succede per causa di morte non intenda continuare l'attività e la ceda ad altri, il comune provvede alla reintestazione dell'autorizzazione a favore del subentrante ai sensi del comma 1.

## ART. 12

### Affitto di azienda

1. -L'affitto di azienda è comunicato al Comune ai fini della reintestazione del titolo autorizzatorio a favore dell'affittuario. Tale comunicazione, sottoscritta dall'affittuario, contiene, in particolare, le generalità dello stesso, l'indicazione del rappresentante legale in caso di società, associazione o altro organismo collettivo e alla stessa sono allegati:
  - a) copia del contratto di affitto;
  - b) copia dell'atto costitutivo, in caso di società, associazione o altro organismo collettivo; dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.p.r. 445/2000 e successive modifiche, che attesti: luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale e partita Iva dell'affittuario;  
il numero di iscrizione al registro delle imprese del soggetto subentrante, presso la CCIAA competente per territorio;
  - c) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 8 della legge da parte del soggetto affittuario ovvero, in caso di società, associazione o altro organismo collettivo, da parte del rappresentante legale o di altra persona specificamente preposta all'attività di somministrazione.
2. Alla scadenza del contratto di affitto, riacquisito il possesso dell'azienda, il titolare, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 8 della legge, può chiedere alla struttura competente la reintestazione dell'autorizzazione entro i tre mesi successivi alla acquisizione del possesso stesso, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore. La richiesta di proroga è presentata almeno quindici giorni prima della scadenza del suddetto termine di tre mesi accompagnata da una relazione che illustri dettagliatamente i casi di forza maggiore che giustificano la richiesta medesima e la proroga può essere concessa per un periodo non superiore a centoventi giorni. In assenza di comunicazioni da parte del comune entro novanta giorni dalla presentazione della richiesta di reintestazione, attestata dal protocollo del comune stesso, il richiedente può riavviare l'attività di somministrazione esibendo, in caso di controllo, la ricevuta attestante la data di presentazione della richiesta medesima.



# COMUNE DI CAPENA

(Provincia di Roma)

## ART. 13

### Dichiarazione di inizio di attività e comunicazione relative alle attività escluse dai criteri dei comuni

1. La dichiarazione di inizio attività relativa alle attività di somministrazione previste nell'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), f), g), h), i), l) e m) è presentata al Comune e contiene, in particolare, i seguenti elementi essenziali:

- a) generalità del dichiarante;
- b) indicazione dell'ubicazione dei locali in cui deve svolgersi l'attività;
- c) indicazione dell'attività che si intende svolgere in base alle caratteristiche igienico-sanitarie;
- d) indicazione del rappresentante legale, in caso di società, associazione o altro organismo collettivo;

2. Alla dichiarazione sono allegati:

- a) copia dell'atto costitutivo, in caso di società, associazione o altri organismi collettivi;
- b) planimetria del locale in cui deve svolgersi l'attività;
- c) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.p.r. 445/2000 e successive modifiche, che attesti:
  - 1) luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale e partita IVA del dichiarante;
  - 2) il numero di iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio;
  - 3) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 8 della legge da parte del dichiarante ovvero, in caso di società, associazione o altro organismo collettivo, da parte del rappresentante legale o di altra persona specificamente preposta all'attività di somministrazione;
  - 4) l'avvenuto avvio dei procedimenti preordinati al rilascio del certificato prevenzione incendi, ove necessario, nonché degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia igienico-sanitaria;
  - 5) la conformità dei locali ai regolamenti di polizia urbana e di igiene pubblica, ai regolamenti edilizi e agli strumenti urbanistici nonché alle norme in materia di inquinamento acustico e a quelle relative alle condizioni di sicurezza e sorvegliabilità.

3. Alla dichiarazione si applicano le disposizioni previste dall'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche.

4. La comunicazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione e bevande mediante distributori automatici posti in locali non a ciò esclusivamente destinati, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera n), della legge è presentata alla struttura competente e contiene i seguenti elementi essenziali:

- a) generalità del titolare del distributore;
- b) indicazione dell'ubicazione del locale dove è installato il distributore;
- c) indicazione del rappresentante legale in caso di società, associazione o altro organismo collettivo;
- d) indicazioni del numero e della tipologia dei distributori che devono essere installati nel locale.

5. Alla comunicazione è allegata la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.p.r. 445/2000 e successive modifiche, che attesti:

- a) luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale e partita IVA del titolare;
- b) il numero di iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio;
- c) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 8 della legge da parte del titolare ovvero, in caso



# COMUNE DI CAPENA

(Provincia di Roma)

di società, associazione o altro organismo collettivo, da parte del rappresentante legale o di altra persona specificamente preposta all'attività di somministrazione.

## ART. 14

### Disposizioni finali

Per quanto non specificato nel presente regolamento si applicano le disposizioni della Legge Regionale 29 Novembre 2006, n. 21.



# COMUNE DI CAPENA

(Provincia di Roma)